



Comune di
CAMPO CALABRO

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO “CATASTO INCENDI”

LEGGE N°353 DEL 21 Novembre 2000 e ss. mm. ii.

“LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”

Allegati:

- Relazione
- Tav. Inquadramento area percorse dagli incendi IGM scala 1:25.000
- Tav. Inquadramento area percorse dagli incendi su Ortofoto1-2 scala 1:25.000
- Tav. inquadramento cartografia catasto incendi su base catastale scala 1:25.000
- Tav. cartografia catasto incendi su base catastale scala varie
- Elenco Incendi
- Rilievi delle aree percorse dal fuoco (Incendi anno 2014 - 2015 - 2016 – 2017)

Campo Calabro li _____

RELAZIONE

1. PREMESSA

La presente relazione si prefigge l'obiettivo di agevolare gli uffici comunali nell'applicazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

La creazione del catasto comunale dei terreni percorsi dal fuoco, serve per promuovere politiche atte alla salvaguardia del territorio dagli incendi e semplificare l'adempimento degli obblighi di legge a carico degli enti locali in maniera rapida ed efficace, nonché puntuale su tutto il territorio comunale.

Migliaia di ettari di boschi vengono distrutti dagli incendi ogni anno, con un grave danno ambientale e patrimoniale tutto a carico della comunità frutto di azioni e comportamenti superficiali e spesso di azioni mirate al raggiungimento di secondi fini a scopo di lucro.

Una delle azioni perpetrate è quella dello sfruttamento dei suoli, un bosco incendiato poteva diventare, con gli anni, un terreno edificabile o pascolo per le greggi di allevatori senza scrupoli e altro ancora.

Con l'entrata della Legge 21/11/2000 n. 353 – *Legge quadro in materia di incendi boschivi, le aree interessate dagli incendi non possono ottenere il cambio dell'uso del suolo per un periodo ben definito il quale rende vano le aspettative di ordine speculativo.*

La Regione Calabria ha riconosciuto il patrimonio boschivo come bene di fondamentale rilevanza ambientale e produttiva quindi ha emanato una serie di norme mirate alla corretta gestione di questo grande patrimonio in particolare: LR 12 ottobre 2012, n.45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", "prescrizione di massima e di Polizia Forestale" (Norme regionali di salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi); e ancora secondo quanto disposto dalla citata Legge n. 353/2000, provvede alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB (piano incendi boschivi).

Nell'ambito della pianificazione AIB tutti gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In particolare i comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco.

La Legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 10 ha introdotto divieti e prescrizioni con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, prevedendo altresì delle sanzioni in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 10, comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n.353 stabilisce che i comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell'Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato).

Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno.

3. LA PROCEDURA

Al fine di un primo aggiornamento di massima il Corpo Forestale competente segnala all'ufficio tecnico del Comune, non appena vi è la disponibilità dei dati, i mappali percorsi dal fuoco. L'ufficio tecnico Comunale, al momento della ricezione di tale comunicazione, presta attenzione ai centri abitati e alle zone edificabili in genere, nonché alle rispettive zone limitrofe.

L'ufficio tecnico del Comune, ricevute le comunicazioni di cui sopra, segnala i terreni percorsi dal fuoco al rilascio del Certificato di destinazione urbanistica (CDU) da allegare all'atto di compravendita avente ad oggetto i citati terreni; l'ufficio tecnico a seguito dei dati forniti dal Corpo Forestale o dalle Forze dell'Ordine del territorio, in base ai rilievi da loro effettuati a seguito del verificarsi di un incendio, effettua la perimetrazione sulla cartografia a disposizione aggiornando lo stato cartografico del mese di gennaio dell'anno successivo.

Il Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo, pubblica per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, l'elenco dei terreni percorsi dal fuoco, e pertanto vincolati. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

4. VINCOLI

In particolare, la normativa citata prevede che:

- le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni, consentendo, in ogni caso, la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- in tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dall'avvenuto incendio, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al punto sub. a), pena la nullità dell'atto;
- è vietata per 10 anni, sui predetti suoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatte salvi i casi per detta realizzazione sia già stata rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione;
- sono vietate per 5 anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui si urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
- sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi

anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) e certificati dalla Regione.

5. DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

Definizione di Bosco

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18,05,2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n.57), vengono stabilite all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L.353/2000. In particolare il comma 2 recita: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco.

Definizione di Pascolo

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge n.353/2000, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore culturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al Pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello culturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

Definizione di Soprassuoli "percorsi dal fuoco"

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultano "percorsi dal fuoco". A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353 - **"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"**.

Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n. 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio, contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi

vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli “percorsi dal fuoco” non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall’Amministrazione.

In ordine alla definizione del “bordo” dell’incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell’area incendiata venga effettuato dall’Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), sia strumentale che non strumentale, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell’incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall’Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato).

A seguito dell’approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L’Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) per attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema informativo della Montagna - S.I.M..

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell’incendio.

I metodi di rilevamento usati dall’Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato) sono i seguenti:

- rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell’area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per l’elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni per tramite del S.I.M. permettendo di scaricare in formato shapefiles (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l’individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di riferimento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali o totali).

6. LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La legge quadro sugli incendi boschivi prevede varie sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; Le sanzioni previste sono le seguenti:

- **Articolo 10, comma 3, prima parte**

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.

- **Articolo 10, comma 3, seconda parte**

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.

- **Articolo 10, comma 4**

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista all'articolo 20, comma 1, lettera c, della Legge n. 47/1985 (*arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro*).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

- **Articolo 10, comma 6**

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'insacco di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti-incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche. Oltre alla suindicata sanzione pecuniaria è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

Le sanzioni previste da altre fonti legislative:

- *Legge forestale (R.D. n. 3267/1923) ed il suo regolamento (R.D. n. 1126/1926)*

- *Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)*

- *Articolo 18 della Legge n. 349/1986*

Come previsto dalla Legge, il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono decaduti i vincoli precedentemente imposti ed a integrare quelle percorse da eventuali nuovi incendi.

Pertanto ogni anno si provvederà ad aggiornare gli elenchi e la cartografia in presenza di nuovi eventi così come acquisiti dall'Arma dei Carabinieri- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

7. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del Catasto Incendi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può proporre osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del Catasto Incendi.